



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



DISCIPLINARE DI GARA

RELATIVO ALLA GARA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SISTEMA DI e-Procurement PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO INTEGRATO PER LA DIFFUSIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI INTEGRAZIONE CORRELATE AL PROGETTO F.A.S.I. “FORMAZIONE, AUTO-IMPREDITORIA E START-UP PER IMMIGRATI REGOLARI”, FINANZIATO DAL PON LEGALITÀ 2014-2020



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO





Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



DISCIPLINARE DI GARA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.2 DEFINIZIONI E PREMESSE

Premesso che:

- il “Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 è stato approvato in data 20 ottobre 2015 con Decisione C(2015) n. 7344 con una dotazione complessiva di € 377.666.668,00. Con Decisione C(2018) n. 20 del 9 gennaio è stata approvata la riprogrammazione che ha destinato risorse aggiuntive da destinare ad azioni di integrazione e accoglienza migranti. La nuova dotazione complessiva ammonta a 610,3 mln di euro tra quota europea (FESR e FSE) e quota nazionale;
- Il progetto: il progetto, denominato F.A.S.I “Formazione, Auto-imprenditoria e Start-Up per Immigrati regolari” ed elaborato dall’EMN, finanziato a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 – Asse IV (di seguito PON Legalità) - di cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza è Autorità di Gestione. Suddetto progetto intende provvedere alla strutturazione di percorsi di integrazione socio-lavorativa rivolti ai migranti regolarmente presenti sul territorio delle Regioni Meno Sviluppate, titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità per protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria) o di un permesso di soggiorno in corso di validità per motivi di lavoro (autonomo, subordinato, stagionale). Mediante tali percorsi l’ENM intende favorire il conseguimento di una piena autonomia occupazionale e la valorizzazione delle inclinazioni dei destinatari attraverso iniziative di formazione professionale, accompagnamento e orientamento al lavoro propedeutici all’accesso al mercato del lavoro e/o all’avvio di start-up. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l’ENM ha ritenuto opportuno porre in essere anche azioni ed iniziative di sensibilizzazione rivolte agli attori istituzionali, agli operatori delle strutture di accoglienza e agli stakeholder a vario titolo coinvolti, al fine di rafforzarne le conoscenze e le competenze per sostenere la realizzazione di iniziative di inclusione socio-economica dei migranti regolari.
- il “Capitolato”: il Capitolato tecnico che definisce i contenuti e le modalità di erogazione del Servizio richiesto;
- la “Committente” o “Amministrazione”, o “Stazione Appaltante”: l’Ente Nazionale per il Microcredito, cui compete l’affidamento del Servizio;
- l’“Aggiudicatario” o l’“Affidatario” o l’“Appaltatore”: il soggetto cui sarà affidata l’esecuzione del Servizio all’esito della procedura di gara;
- il “Contratto”: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, la



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Committente stipulerà con l'Aggiudicatario;

- l'“Offerente” o “Operatore economico”: i prestatori di servizi, in possesso dei requisiti definiti nel presente Disciplinare;
- il “Servizio”: l'appalto che ha per oggetto il servizio integrato per la diffusione, informazione e comunicazione delle opportunità di integrazione correlate al progetto F.A.S.I. “formazione, auto-imprenditoria e start-up per immigrati regolari”, finanziato dal PON legalità 2014-2020;
- Il Sistema di e-procurement: il sistema di e-procurement, realizzato ai sensi dell'art. 40 del Codice dei Contratti Pubblici;
- “Firma Digitale”: particolare tipo di firma elettronica qualificata, come definita all'art.1 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82 del 2005, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Ai fini del presente disciplinare, per firma digitale si fa riferimento alla firma, in formato pcks#7, le cui modalità di rilascio, uso e verifica sono stabilite dalla normativa italiana vigente. Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell'Amministrazione Digitale”), così come modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, i servizi di rilascio della Firma Digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet <http://www.agid.gov.it/>.

Nello specifico, si rimanda a quanto indicato nel Disciplinare Telematico.

Visti:

- il “D.Lgs. n. 50/2016” o “Codice degli appalti”, “Codice dei contratti pubblici” o anche semplicemente “Codice” è il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm., come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il “Regolamento”: il d.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il previgente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.;
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale





Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



- europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni in merito al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), con particolare riferimento alle specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".
 - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che reca disposizioni in merito al Fondo sociale europeo (FSE).
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante regole a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 segnatamente per quanto riguarda il modello per i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013, che reca disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, segnatamente per quanto riguarda il modello per i Programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
 - Il cd. Bando Tipo n. 1 dell'ANAC, approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, utilizzato per la redazione del presente disciplinare.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dall'Ente Nazionale per il Microcredito; alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; ai documenti da presentare a corredo della stessa; alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento di un servizio integrato per l'elaborazione di reportistica e modelli di business funzionali all'erogazione del pacchetto di accompagnamento all'autoimprenditorialità e realizzazione di un'officina per l'innovazione, nell'ambito del progetto F.A.S.I. "Formazione, auto-imprenditoria e start-up per immigrati regolari", finanziato dal PON legalità 2014-2020.

L'affidamento in oggetto è stato disposto deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2019, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è in Roma, salvo diverse sedi necessarie per l'espletamento delle attività comunicate dall'ENM-; – CIG 76082541D2 CUP E55J18000010006

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice Appalti, è il Vice Segretario Generale, dott. Giovanni Nicola Pes (email: vicesegretariato.generale@microcredito.gov.it e amministrazione@microcredito.gov.it).



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



La presente gara si svolgerà tramite la piattaforma telematica Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_microcredito nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Documentazione di gara. Per quanto riguarda le modalità di invio e presentazione dell'offerta, si rimanda all'allegato Disciplinare Telematico, che qui si intende integralmente richiamato.

1.3 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato di Gara
- Bando di Gara;
- Schema di Contratto;
- Disciplinare di gara (e suoi allegati, individuati all'art. 30);
- Disciplinare Telematico di gara.

La **documentazione di gara, comprensiva degli allegati, è disponibile** sul sito internet: www.microcredito.gov.it e sulla piattaforma: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_microcredito

1.4 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante l'apposita Area "Chiarimenti" attivata all'interno della scheda di gara, tramite richiesta inviata entro le ore 12:00:00" del terzo giorno precedente alla scadenza del termine previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate nella sezione "Doc. gara" – "Allegata" della scheda di gara.

1.5 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite l'apposita area "Chiarimenti". Qualora il sistema risultasse inattivo, le comunicazioni dovranno pervenire - per l'Ente - all'indirizzo PEC indicato al paragrafo che precede e – per gli operatori economici - all'indirizzo indicato dagli stessi nella documentazione di gara.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto le attività meglio descritte nel capitolato di gara, cui si rinvia. In sintesi attiene all'affidamento di un servizio integrato per la diffusione, informazione e comunicazione delle opportunità di integrazione correlate al progetto F.A.S.I. "Formazione, auto-imprenditoria e start-up per immigrati regolari", finanziato dal PON Legalità 2014-2020.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti poiché le prestazioni oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività, processi ed elementi funzionali strettamente correlati. In tale contesto, la frammentazione della *governance* contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la frammentazione delle responsabilità contrattuali determinerebbe conseguenti criticità in sede di esecuzione risultando, inoltre, diseconomica.

3. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di circa 32 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, salve le eventuali opzioni applicabili in base alla normativa *pro tempore* vigente, e comunque non potrà superare la data del 30 giugno 2021, termine ultimo di esecuzione delle attività progettuali.

3.2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è pari ad € **1.516.393,44** (unmilione cinquecento sedicimila trecento novantatré/44) oltre IVA

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a € 0,00 (zero/00).

L'appalto è finanziato con risorse a valere sul "PON Legalità" 2014-2020, istituito dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7344 del 20 ottobre 2015, riprogrammato



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



con Decisione C(2018) n. 20 del 9 gennaio 2018, cofinanziato dai fondi FESR e FSE.

Ai soli fini dell'art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell'appalto, è pari ad **€ 3.032.786,88** (Euro tre milionitrentaduemilasettecentottantasei/88) oltre Iva, oneri per la sicurezza esclusi (il suddetto importo globale si intende riferito ad ogni tipo di opzione, rinnovo, proroga e cd. quinto d'obbligo applicabile al contratto in oggetto secondo la vigente normativa).

3.3 OPZIONI

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.

Progetto di base: l'importo complessivo stimato dei nuovi servizi, come sopra indicato, è stato computato per la determinazione del valore globale del contratto di cui al precedente punto 3.2, ai fini delle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto sono stati effettuati tutti gli adempimenti connessi al superamento della predetta soglia.

I servizi oggetto del nuovo eventuale affidamento dovranno presentare un'omogeneità strutturale rispetto a quelli già affidati con il contratto principale (come descritti in capitolato, Offerta Tecnica e ulteriori documenti esplicativi).

Si tratta nello specifico di servizi analoghi a quelli descritti nel Capitolato – al quale si rinvia per la puntuale descrizione delle attività previste per ciascuna fase.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara *in* raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è **vietato** partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, singoli, riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del medesimo D.lgs. 50/2016 ovvero costituiti da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.lgs. 50/2016 e rispetto ai quali sussistano, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, i requisiti e le condizioni elencati al presente articolo, a pena di esclusione; possono, altresì, partecipare i concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea rispetto ai quali sussistano, alla medesima data, a pena di esclusione, i medesimi requisiti e condizioni.

1. possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati nel presente disciplinare;
2. osservanza del divieto di associazione in partecipazione di cui all'art. 48, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;
3. insussistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
4. non avere alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara (art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/01 e smi. come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012);
5. insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente o di altre cause di esclusione eventualmente previste dalla legge vigente;
6. non avere partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero non avere partecipato alla gara anche in forma individuale qualora abbia già partecipato alla stessa gara in raggruppamento



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



o consorzio ordinario di concorrenti;

7. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, non avere, l'operatore economico consorziato indicato quale esecutore dell'appalto, partecipato in qualsiasi forma alla gara *de qua*. In caso di violazione del predetto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L'inosservanza assume rilievo penale ai sensi dell'art. 353 del codice penale.

In merito all'eventualità della partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:

- all'art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016, ove è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- all'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, ove in relazione ai consorziati indicati all'art.45, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o in relazione a un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), D.lgs. 50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma (individuale o associata) alla medesima gara a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È fatto inoltre divieto di apportare qualsiasi modificazione della composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs. 50/2016 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

I dipendenti della stazione appaltante che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della medesima svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale di seguito indicati.

Le prescrizioni relative alle modalità con cui dovranno essere rese le dichiarazioni e i soggetti ai quali dovranno riferirsi, indicate in corrispondenza del requisito di partecipazione, si intendono:

1. estese a tutti gli operatori economici che costituiscono il concorrente;
2. sono regolarizzabili ove ricorrano i presupposti indicati nell'art. 93, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

L'attestazione dei requisiti di partecipazione richiesti dovrà essere effettuata dall'offerente unicamente tramite il DGUE (redatto in conformità al Regolamento di Esecuzione UE 2016/7 del 5 gennaio 2016 ed ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016) di cui al modello editabile allegato.

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE *(non dimostrabili mediante avalimento)*

Insussistenza delle cause di esclusione previste nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL DGUE

Mediante compilazione della Parte III, Sezione A.

- Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 potrà essere reso personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3, dell'art. 80, del Codice oppure dal rappresentante legale del concorrente nel DGUE. In quest'ultimo caso, nella domanda di partecipazione o in dichiarazione separati dovranno essere indicati i nominati dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

- In relazione a ciascuna sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 codice procedura penale, dichiarata dovrà perentoriamente indicarsi anche la tipologia di reato per la quale è stato pronunciato il provvedimento penale e ciò anche se la relativa richiesta non è presente nel formulario di DGUE.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Rimane, pertanto, a carico del rappresentante legale del concorrente, l'onere di dotarsi di adeguate cautele ed azioni volte a evitare il rischio di rendere in gara, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. (rif. Comunicato del Presidente dell'Anac del 26 ottobre 2016).

In caso di concorrente avente la forma della società, costituito da meno di quattro soci, le autocertificazioni devono essere riferite anche ai soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50% +1. Nel caso di società costituita da numero tre soci tutti detenenti una



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



quota di partecipazione pari ad almeno il 30% l'attestazione deve essere riferita a tutti e tre i predetti soci. Nel caso in cui il socio o i soci di maggioranza sono costituiti a loro volta da persona giuridica, le autocertificazioni devono essere riferite anche al legale rappresentante e al socio di maggioranza del socio persona giuridica. A pena di esclusione, dovrà essere dichiarate espressamente anche le condanne riportate per uno dei delitti per i quali è derivata, per legge, l'applicazione della pena accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'autocertificazione dei requisiti indicati nell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo, si intende riferiti ai seguenti soggetti:

- titolare e direttore/i tecnico/i (se impresa individuale);
- soci e direttore/i tecnico/i (se società in nome collettivo);
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (se società in accomandita semplice);
- membri del CdA cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- soggetti indicati nei punti precedenti cessati dalla carica nell'anno precedente alla data di pubblicazione del Bando di Gara.

2) insussistenza, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del citato decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto ovvero procedimenti pendenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza (art. 80, comma 2, D.lgs. N. 50/2016).

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL DGUE

Mediante compilazione della Parte III, Sezione D.

Il possesso del requisito di cui al comma 2, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE.

La predetta dichiarazione dovrà essere riferita a tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 omettendo l'indicazione del nominativo dei soggetti interessati; quest'ultima informazione dovrà comunque essere resa avvalendosi del modello di istanza di ammissione predisposto dalla stazione appaltanti o di altro modello proprio dell'offerente.

Resta salva la facoltà dell'offerente di produrre le dichiarazioni rese personalmente dai soggetti sottoposti a verifica antimafia.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito. Rimane, pertanto, a carico del rappresentante legale del concorrente, l'onere di dotarsi di adeguate cautele ed azioni volte a evitare il rischio di rendere in gara, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. (rif. Comunicato del Presidente dell'Anac del 26 ottobre 2016).

3) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.lgs. n.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO



programma
operativo
nazionale
2014.2020

50/2016;

4) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo o comunque di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle predette situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016;

5) insussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del concorrente;

6) insussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

7) coinvolgimento del concorrente nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura tale da avere creato una distorsione della concorrenza;

8) insussistenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

9) iscrizione del concorrente nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

10) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

11) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

12) violazione, in caso di assoggettabilità, degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;

13) concorrente che trovandosi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL DGUE

Il possesso del requisito di cui al punto 13 (art. 80, co. 5, lett. l, del D.lgs. 50/2016) potrà essere dichiarato da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, comma 3, del Codice) oppure dal rappresentante legale del concorrente nel DGUE. In quest'ultimo caso, nella domanda di partecipazione o in dichiarazione separata dovranno essere indicati i nominati dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui al suindicato punto 9 (cfr. art. 80, co. 5, lett. f-ter del d.lgs. 50/2016 introdotto dal d.lgs. 56/2017) dovrà essere rese mediante una distinta dichiarazione, integrativa al DGUE, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

14) situazione del concorrente che si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO



situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

15) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, del concorrente rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

16) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

17) mancato adempimento, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL DGUE

L'assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere dichiarate mediante la compilazione della parte III, Sezioni A, B, C e D.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ove obbligatoria in relazione alla forma giuridica in cui l'operatore economico è costituito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

2) Abilitazione al Sistema informatico deve avvenire secondo le modalità descritte nel Disciplinare Telematico.

7.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti richiesti devono essere posseduti:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti richiesti devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

7.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori.

N.B. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto [per la specifica prestazione omogenea prevista nel bando di gara].

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

N.B.: non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice. In considerazione della natura del servizio richiesto, l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà concessa dall'art. 93 richiamato e limitare la garanzia richiesta ad una fidejussione avente le caratteristiche indicate dal presente



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



articolo e dall'art. 93 del D. Lgs. 50/16 e pari all'1% del prezzo base dell'appalto arrotondato per eccesso e precisamente di importo pari ad **€ 15.163,93** (Euro quindicimilacentosessantatre/93).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fidejussione dovrà:

- 1) essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo, *pro tempore* vigente, approvato con decreto del



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

- 3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.
- 4) essere prodotta in copia scansionata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 5) avere validità per almeno 180 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per l'ulteriore periodo eventualmente necessario;

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice,



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



- consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad **€ 140,00 [Euro centoquaranta/00]** secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n°1300 del 20 dicembre 2017 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Si precisa che tutti i documenti richiesti dovranno essere sottoscritti con firma digitale secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare e del Disciplinare Telematico di gara. La documentazione dovrà essere sottoscritta con le modalità conformi alla normativa vigente e caricati sul sistema di e-procurement entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte stabilito dal bando di gara, **a pena di esclusione dalla gara stessa**. Gli offerenti dovranno produrre, in particolare, la documentazione di seguito elencata:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica, l'offerta economica e il patto d'integrità/di legalità **devono essere compilate in forma elettronica e sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore**.

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia scansionata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, **è causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La presentazione dei documenti avverrà secondo le modalità indicate nel Disciplinare Telematico di gara, che qui si intendono integralmente richiamate, espressamente indicate nell'allegato "Disciplinare telematico".

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Il simbolo "■", accanto ai documenti che seguono ai paragrafi 14,15 e 16, evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Il simbolo "►", accanto ai documenti che seguono ai paragrafi 14,15 e 16, evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa deve contenere i seguenti documenti:

- 1) **Domanda di partecipazione;**
- 2) **DGUE;**
- 3) **Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo e Patto d'integrità/Protocollo di legalità**

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

■ La domanda di partecipazione è redatta secondo l'apposito modello reso disponibile dalla Stazione appaltante e scaricabile tra i documenti di gara pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente www.microcredito.gov.it e sulla piaaforma di e-procurement. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è**



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

■ Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un soggetto diverso dal concorrente, dev'essere allegata copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

■ Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE messo a disposizione sul Sistema di e-procurement ed i modelli allegati secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) ■ DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



- 2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) ■ PASSOE dell'ausiliario;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) ■ DGUE, sottoscritto digitalmente dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
- 2) ■ PASSOE del subappaltatore;
- 3) ■ dichiarazione di subappalto, compilata e sottoscritta digitalmente secondo il modello messo a disposizione sul Sistema di e-procurement.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 5 del presente disciplinare, compilando l'apposita dichiarazione e sottoscrivendola digitalmente.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e, in particolare:

- a) La **sezione A** in merito al possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del presente disciplinare;
- b) La **sezione B** in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 7.1 del presente disciplinare;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale e tecnica di cui all'art. 7.2 del presente disciplinare.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

1. ■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
3. ► accetta il patto di integrità/protocollo di legalità (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190), di cui all'allegato n. 8 al presente disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- 4. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
- 5. ■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- 6. ■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- 7. ■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 8. ■ **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

9. ■ documento, in copia scansionata, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
10. ■ **ricevuta** di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di € 140,00 (Euro centoquaranta/00)

14.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia scansionata, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia scansionata, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

(oppure, in alternativa)



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

► L'Offerta Tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, l'Offerta tecnica, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, di cui all'allegato n. 4 al presente disciplinare.

L'Offerta Tecnica dovrà illustrare dettagliatamente i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi richiesti nonché le competenze ed il numero delle figure professionali offerte.

L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del Concorrente, utilizzando un numero massimo di 50 facciate (formato A4 – carattere Arial 10) per la descrizione tecnica dei servizi proposti, inclusi eventuali grafici e/o tabelle, esclusi soltanto indice e copertina. Eventuali modelli, format, brochure, video, ecc. allegati non verranno considerati ai fini del conteggio delle pagine. L'offerta tecnica dovrà essere comunque predisposta al fine di consentire alla Commissione la valutazione della stessa, sulla base dei criteri di valutazione indicati al successivo paragrafo 18.

L'offerta tecnica dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. la descrizione delle attività proposte, dettagliando la proposta in relazione ai servizi previsti dal Capitolato;
2. eventuale descrizione dei servizi aggiuntivi, se proposti;
3. indicazione delle esperienze del proponente in termini di elementi con maggiori possibilità di riutilizzo e valore aggiunto delle stesse nell'ambito dell'incarico.

Nel caso in cui l'offerta sia presentata da un RTI/consorzio/GEIE, devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara, non deve contenere alcun



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



riferimento all'offerta economica.

N.B.: sarà considerata irregolare l'offerta tecnica non conforme a quanto prescritto nel presente articolo. La stessa non potrà essere sanata mediante il potere di soccorso istruttorio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara. Inoltre:

► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

► Nel caso di concorrenti associati, è sufficiente la sottoscrizione digitale da parte di un rappresentante dell'offerente.

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

► L'"Offerta economica" c, **a pena di esclusione**, predisposta secondo quanto indicato nel Disciplinare Telematico deve riportare, in particolare, i seguenti elementi:

- a. ► il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b. ► il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- c. ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

► L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15. e secondo quanto indicato nel Disciplinare Telematico.

► Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa questa Amministrazione intende utilizzare quale metodologia, per la determinazione dei punteggi ai fini della graduatoria finale, quella indicata nell'abrogato Allegato P n. II al D.P.R. n. 207/2010.

Il Punteggio di valutazione per ciascuna offerta a-esima presentata $P_{tot}(a)$, sarà pertanto determinato dalla sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$P_{tot}(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

$P_{tot}(a)$ = punteggio di valutazione dell'offerta(a);

W_i = peso/punteggio previsto per l'elemento/criterio(i)

$V(a)_i$ = coefficiente calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell'offerta(a) rispetto all'elemento/criterio(i) e variabile tra 0 e 1;

$\sum_n$ = sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni elemento/criterio

n = numero totale degli elementi/criteri.

Si distinguono, di seguito, i criteri di valutazione e i metodi di calcolo dei coefficienti $V(a)_i$, per Offerta Tecnica ed Economica.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Criteri di valutazione	Sottocriteri	Punti
A. Coerenza dei servizi offerti	A.1 Coerenza e rispondenza dei servizi offerti agli obiettivi di cui all'art. 2 del Capitolato di gara	6
	A.2 Coerenza e rispondenza dei servizi e dei prodotti offerti rispetto ai servizi e prodotti attesi di cui all'art. 3 del Capitolato di gara	6
	A.3 Coerenza, concretezza e fattibilità delle tempistiche di attuazione dei servizi proposti	4
	Totale	16



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



B. Qualità dei servizi	B.1 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti, loro coerenza interna e coerenza interna in relazione al WP 1 di cui all'art. 3 del Capitolato	
	B.1.1 Efficacia ed impatto della strategia creativa proposta	6
	B.1.2 Correttezza e adeguatezza dei contenuti di comunicazione proposti	5
	B.1.3 Originalità dell'idea creativa	4
	B.1.4 Efficacia del piano mezzi in termini di penetrazione e capillarità rispetto al target	6
	B.1.5 Efficacia del media mix proposto in termini di scelta dei mezzi di diffusione	3
	B.1.6 Rappresentatività del campione dei target primario e secondario della campagna di sensibilizzazione e informazione considerato per le proposte delle analisi ex ante e ex post	3
	B.1.7 Pertinenza della metodologia proposta per le analisi ex ante e ex post	3
	B.2 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti, loro coerenza interna e coerenza interna in relazione al WP 2 di cui all'art. 3 del Capitolato	
	B.2.1 Efficacia dei materiali e dei prodotti informativi e formativi	4
	B.2.2 Adeguatezza dei materiali e dei prodotti informativi e formativi	4
	B.2.3 Originalità degli strumenti proposti	4
	B.2.4 Ulteriori proposte qualitative migliorative rispetto alle previsioni del capitolato tecnico	3
	B.3 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti, loro coerenza interna e coerenza interna in relazione al WP 3 di cui all'art. 3 del Capitolato	4
	Totale	49
C. Esperienze nella realizzazione di campagne di animazione, sensibilizzazione, informazione e diffusione sociale/istituzionale	C1 Esperienza da 0 a 3 mesi = 0 Esperienza da 3 mesi e 1 giorno a 6 mesi = 1 Esperienza da 6 mesi e 1 giorno a 12 mesi = 2 Esperienza da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi = 3 Esperienza da 24 mesi e 1 giorno a 36 mesi = 4 Esperienza superiore a 36 mesi = 5	5
	Totale	5
D. Servizi aggiuntivi	D.1 Coerenza, attinenza, efficacia ed adeguatezza dei servizi aggiuntivi proposti rispetto all'articolazione ed alla	5



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



	complessità dei servizi richiesti attesi	
	D.2 Sostenibilità, nel lungo periodo, dei servizi aggiuntivi proposti	5
	Totale	10
TOTALE		80

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Gli elementi di natura qualitativa di cui alla tabella sopra riportata sono determinati, in conformità a quanto disposto dall'abrogato Allegato P, punto II), lettera a), n. 4), del D.P.R. 207/2010, sulla base della media dei valori attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In dettaglio, per singola offerta e per ciascun elemento/criterio individuato, ciascun membro della Commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione.

Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
1,00	0,75	0,50	0,25	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti si procederà, per ciascun sub criterio, a trasformare i coefficienti attribuiti in punteggi definitivi riportando ad 1 il valore più alto attribuito e proporzionando a quello il valore, via via, attribuito alle altre offerte e infine moltiplicando il risultato così ottenuto per il punteggio corrispondente.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per l'attribuzione del Punteggio per l'OFFERTA ECONOMICA (OE) prodotta da ciascun concorrente, l'elemento di valutazione di natura quantitativa prezzo con peso/punteggio totale = 20 è il ribasso di prezzo offerto rispetto all'importo posto a base d'asta.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati, in conformità a quanto disposto dall' Allegato P, punto II), lettera b), 2° cpv., del D.P.R. 207/2010, sulla base del ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base d'asta, attraverso la formula denominata "lineare spezzata sulla media (interdipendente)" in funzione del ribasso, disponibile sul sistema e-procurement, ossia:



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Al rialzo
(in funzione del ribasso):

$$PE = \begin{cases} PEmax \times X \frac{R}{Rmed} & \text{se } R \leq Rmed \\ PEmax \times \left[X + (1 - X) \times \frac{R - Rmed}{Rmax - Rmed} \right] & \text{se } R > Rmed \end{cases}$$

dove:

PEmax: massimo punteggio attribuibile;

R: ribasso rispetto alla base d'asta;

Rmax: ribasso più elevato tra quelli offerti in gara;

Rmed: media aritmetica dei ribassi offerti in gara;

X = 0,90.

Ai fini del calcolo dei punteggi, tutte le cifre saranno arrotondate alla seconda cifra decimale. Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.

La gara sarà ritenuta valida e sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. I prezzi si intendono IVA esclusa.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le offerte pervenute saranno valutate da un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 19 del presente disciplinare e secondo le prescrizioni di cui all'art. 77 del D.lgs 50/2016.

Le date delle sedute che per legge devono svolgersi in forma pubblica saranno rese note ai concorrenti attraverso l'area "Chiarimenti" attiva sulla piattaforma. O tramite l'invio di PEC ai fornitori.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara che devono svolgersi in seduta pubblica dal proprio terminale. Durante le sessioni di gara e fino alla proposta di aggiudicazione verrà mantenuta attivata la funzione del portale che assicuri la seduta pubblica salvo i casi in cui possa/debba procedere per legge in seduta riservata.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo la normativa pro tempore applicabile ed è composta da un numero di 3 (tre) membri.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione sugli adempimenti in capo ai Commissari.

I componenti della commissione giudicatrice saranno scelti da ENM tra professori universitari di materie giuridiche ed economiche, nonché tra esperti della materia del microcredito e della microfinanza, dell'immigrazione, dell'economia aziendale, dello startup di imprese, di comunicazione, nonché da soggetti iscritti agli Albi degli Avvocati e Dottori Commercialisti esperti in procedure di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n.15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 n. 159).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo tramite il sistema di e-procurement ovvero con le modalità che saranno comunicate all'aggiudicatario, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice Appalti la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice Appalti e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo stimato delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00 (Euro diecimila/00) oltre IVA. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

22. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per i servizi effettuati sarà erogato sulla base delle prestazioni effettivamente rese, comunicate mediante trasmissione dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) e fatturate. I pagamenti saranno effettuati entro i **30** giorni successivi dal ricevimento di regolare fattura, solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già eseguite rispetto a quanto comunicato nei SAL, subordinatamente all'esito positivo della verifica, da parte dell'ENM, della conformità dei servizi prestati e dei relativi prodotti con quanto previsto contrattualmente e ai sensi di legge.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'ENM del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

L'Aggiudicatario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari", e a tutte le successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ad utilizzare, per la realizzazione del progetto, esclusivamente il conto corrente bancario dedicato in esclusiva alle commesse pubbliche.

L'Aggiudicatario dovrà, in particolare:

Utilizzare un conto corrente bancario dedicato all'operazione oggetto del contratto, del quale dovranno essere trasmessi all'ENM, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione allo stesso delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.;



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall'art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i..

L'ENM, in ottemperanza al comma 8 dall'art. 3 della medesima Legge, si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari all'adempimento degli obblighi ivi previsti, e, in caso di mancato adempimento da parte dell'Aggiudicatario, potrà procedere all'annullamento del contratto informandone, contestualmente, la Prefettura di Roma.

23. ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

Tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente Gara;

Tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio, dal giorno della notifica dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;

Il rimborso delle spese di pubblicazione sostenute dall'ENM, come sopra descritto e previsto dalle disposizioni normative applicabili;

La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che, a giudizio dell'ENM, non risultassero eseguiti a regola d'arte;

L'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all'ENM ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;

L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio, che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti ed esperti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione;

L'obbligo di attenersi alle disposizioni normative, nazionali e comunitarie, applicabili;

L'obbligo di consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte di incaricati dall'ENM;

La cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente affidamento, è ammessa nei limiti in cui sia compatibile con i Regolamenti e, in genere, le fonti normative recanti la disciplina del PON LEGALITA' 2014-2020.

24. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED A TUTELA DEI LAVORATORI

L'ENM è esonerato da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'Aggiudicatario con terzi, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.

L'Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.

Al personale facente parte del Gruppo di Lavoro, deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.

L'Aggiudicatario, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi. Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 30, commi 5, 5-bis e 6, del D.lgs. n. 50/2016 in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

25. SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

L'ENM avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per gravi, oggettivi e comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'Aggiudicatario, per periodi non superiori a due mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'aggiudicatario nel relativo periodo.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, L'ENM dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale eventualmente necessario. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 50/2016.

L'ENM ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a spese dell'Aggiudicatario, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

Gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'ENM;

Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'Aggiudicatario;

Cessazione o fallimento dell'Aggiudicatario;

Violazione degli obblighi di tracciabilità.

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel presente Capitolato o nel Disciplinare, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



dell'ENM. Si applicano altresì le disposizioni in materia di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016 e dai principi generali del Codice Civile.

L'ENM si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'importo globale delle penali emesse secondo l'articolo che segue superi il 10% dell'importo contrattuale.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento totale o parziale dell'Aggiudicatario, l'ENM ha il diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.

L'ENM potrà recedere - in qualunque momento - dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'Aggiudicatario qualora, per gravi, oggettivi e comprovati motivi, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile o illecita la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, sarà riconosciuto all'Aggiudicatario, in quota proporzionale, il corrispettivo pattuito. Si applicano altresì le disposizioni in materia di recesso di cui all'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

26. CONTROLLI DA PARTE DELL'ENM - VERIFICHE – PENALI PER RITARDI

L'ENM si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. Esso farà pervenire all'Aggiudicatario del servizio, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Quest'ultimo non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all'ENM.

Su richiesta dell'ENM, l'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni ed a rilievi avanzati.

Qualora i risultati richiesti non fossero conformi ai servizi previsti da offerta tecnica e oggetto di contratto, nonché ai livelli di servizio indicati dal Capitolato di gara e desumibili da tutta la documentazione di gara, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere ai relativi adeguamenti, secondo le indicazioni dell'ENM. Qualora l'Aggiudicatario, dopo apposita richiesta scritta, si rifiuti di provvedere, l'ENM applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) nel contratto e, eventualmente, si riserva di provvedere con altro soggetto, imputando i costi all'Aggiudicatario stesso, fermo restando la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni dimostrati.

L'ENM, altresì, applicherà una penale pari ad Euro 100 per ogni giorno solare di ritardo nella consegna degli output richiesti nel presente Capitolato. Le penali saranno trattenute, a scelta dell'ENM, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione, salva in ogni caso la facoltà per l'ENM di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



27. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare o dalla documentazione di gara, si fa rinvio alle norme del D.lgs. 50/2016, ai provvedimenti attuativi e collegati, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

28. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'ENM e l'Aggiudicatario in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita, dopo un tentativo di definizione bonaria tra le parti, all'Autorità giudiziaria, Foro di Roma, con esclusione del giudizio arbitrale.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara regolata dal presente disciplinare.

30. ALLEGATI

Si allegano al presente disciplinare i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione alla gara
2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
3. Situazione personale e cause d'esclusione
4. Documento di offerta tecnica
5. Documento di offerta economica
6. Modello di subappalto
7. Modello di avvalimento
8. Patto d'integrità/protocollo di legalità
9. Schema di contratto
10. Documento di progetto F.A.S.I.
11. Allegati tecnici
12. Disciplinare Telematico